




IN
QUESTO
NUMERO:



**SORVEGLIANZA
SANITARIA**

TRA "CHECK-LIST" E VISITE MEDICHE..

...prosegue l'attività di Sorveglianza Sanitaria che l'Ufficio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro della Regione Molise svolge in collaborazione con il Medico Competente dell'Ente, Dott. N. Rinaldi.

Di seguito si riporta, in via del tutto schematica, il modulo già inviato a tutte le strutture di competenza del Datore di Lavoro e relativo alla valutazione/descrizione del posto di lavoro con videoterminale; lo scopo iniziale è quello di poter effettuare un attento monitoraggio delle diverse postazioni e delle diverse esigenze dei lavoratori.

Prosegue poi la sistematica applicazione dei protocolli sanitari stabiliti dal Medico Competente, tramite visite periodiche effettuate presso lo studio sito in Via S. Antonio Abate 236 a Campobasso, dove è ubicata anche l'Aula Formazione dell'Ufficio Prevenzione e Protezione.

Gli ultimi accertamenti hanno riguardato il personale segnalato quale videoterminalista dalle strutture di appartenenza (min. 20 ore settimanali di lavoro al videoterminale), e gli autisti, con ulteriore visita specialistica e/o esame clinico effettuati presso l'Azienda Sanitaria Locale.

Il Medico Competente provvede anche agli accertamenti di idoneità agli incarichi previsti dall'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, rivolti ai lavoratori incaricati delle misure di emergenza interna, nei casi in cui esistano motivazioni di incompatibilità formalmente segnalate e documentabili.

Per eventuali contatti con il Medico Competente rivolgersi ai seguenti recapiti:

Tel. 0874.424.443

Fax 0874.424.444

e.mail: r.normanno@regione.molise.it

A pag. 4 si riporta, testualmente, l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 relativo alla Sorveglianza Sanitaria.

CHECK - LIST

PER LA DESCRIZIONE E LA VALUTAZIONE DEL POSTO DI LAVORO CON **VDT**

ENTE..... SEDE.....
COGNOME..... NOME

DATA NASCITA.....
POSTO DI LAVORO VDT n°
(descrivere solo quello principalmente utilizzato)
DATA COMPILAZIONE

N. STANZA O DENOMINAZIONE

LOCALE.....

ASPETTI AMBIENTALI DEL LOCALE

LE LUCI ARTIFICIALI:

- [1] NON SONO SCHERMATE (TUBI FLUORESCENTI E/O LAMPADE A VISTA)
- [2] SONO SCHERMATE CON GRIGLIA O LAMELLE
- [3] SONO SCHERMATE CON VETRO O PLEXIGLAS (SMERIGLIATO, OPACO, ECC.)
- [4] SONO A LUCE INDIRECTA (PROIETTATA A SOFFITTO O A PARETE)

REGOLABILITA' DELLE LUCI ARTIFICIALI :

- [1] ASSENTE (ACCESE O SPENTE)
- [2] SI REGOLANO CON REOSTATI (REGOLAZIONE DI INTENSITÀ)
- [3] ACCENSIONE DIFFERENZIATA A ISOLE (ALCUNE SI, ALCUNE NO, TUTTE)

LE PARETI SONO DI COLORE:

- [1] CHIARO, MA NON BIANCO
- [2] SCURO
- [3] BIANCO PURO

ASPETTI DI ILLUMINAZIONE

POSIZIONE RISPETTO ALLE FINESTRE:

- [1] UNA FINESTRA SUL FIANCO
- [2] UNA FINESTRA DI SPALLE
- [3] UNA FINESTRA DI FRONTE
- [4] DUE FINESTRE: DI FIANCO E DI FRONTE OPPURE DI FIANCO E DI SPALLE
- [5] DUE FINESTRE: UNA FINESTRA DI SPALLE E UNA DI FRONTE
- [6] NON CI SONO FINESTRE

LA FINESTRA PIÙ VICINA ALLA POSTAZIONE ESAMINATA:

- [1] NON HA NE' TENDE NE' ALTRE SCHERMATURE
- [2] E' SCHERMATA CON TENDE A STRISCE VERTICALI
- [3] E' SCHERMATA CON TENDE A PANNELLI (O TENDE TRADIZIONALI)
- [4] E' SCHERMATA CON VENEZIANA
- [5] E' SCHERMATA CON VENEZIANA, MA QUESTA NON E' FUNZIONANTE, NON E' UTILIZZABILE

LA SUPERFICIE DEL PIANO DOVE E' APPOGGIATO IL MONITOR E':

- [1] IN VETRO O CRISTALLO
- [2] ALTRO MATERIALE (FORMICA, LEGNO, ECC.)

IL COLORE DELLA SUPERFICIE DEL PIANO SU CUI E' APPOGGIATO IL MONITOR E':

- [1] CHIARO MA NON BIANCO - OPACO (LA SUPERFICIE NON RIFLETTE LA LUCE)
- [2] CHIARO MA NON BIANCO - LUCIDO (LA SUPERFICIE RIFLETTE LA LUCE)
- [3] SCURO
- [4] BIANCO PURO

MONITOR

LA DISTANZA DELLO SCHERMO DEL VDT DAGLI OCCHI DELL' OPERATORE:

- [1] E' MINORE DI 50 CM
- [2] E' MAGGIORE DI 70 CM
- [3] E' COMPRESA TRA 50 E 70 CM




REGOLABILITA' DEL MONITOR:

- [1] IL MONITOR NON E' REGOLABILE
- [2] E' REGOLABILE SOLO IN ROTAZIONE
- [3] E' REGOLABILE SOLO IN INCLINAZIONE
- [4] E' REGOLABILE SOLO IN ALTEZZA
- [5] E' REGOLABILE IN ROTAZIONE ED INCLINAZIONE
- [6] E' REGOLABILE IN ROTAZIONE, INCLINAZIONE ED ALTEZZA

IL MONITOR E' DOTATO DI POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE DI:

- [0] NO
- [1] LUMINOSITÀ
- [2] CONTRASTO
- [3] LUMINOSITÀ E CONTRASTO
- [4] COLORE DEI CARATTERI, DELLO SFONDO (VIA SOFTWARE)

IL MONITOR E' DOTATO DI FILTRO O SCHERMO ANTIRIFLESSO: [0] NO [1] SI



C) IL TAVOLO DI SUPPORTO AL MONITOR E ALLA TASTIERA

IL TAVOLO E':

- [1] PIANO UNICO NON REGOLABILE IN ALTEZZA
- [2] PIANO A DUE ALTEZZE CON PARTE PORTATASTIERA RIBASSATO E FISSO
- [3] PIANO DOPPIO O SINGOLO REGOLABILE IN ALTEZZA



ALTEZZA (DAL PAVIMENTO) DEL PIANO DI LAVORO:

PIANO (ANT.) REGOLABILE IN ALTEZZA

- [1] IN MASSIMA ALTEZZA SUPERA I 72 CM (MIN.....; MAX.....)
- [2] IN MASSIMA ALTEZZA NON RAGGIUNGE I 72 CM

PIANO FISSO

- [3] E' ALTO 72 CM \pm 1,5
- [4] SUPERA I 73,5 CM
- [5] E' INFERIORE A 70,5 CM

SPAZIO PER GLI ARTI SUPERIORI:

- [1] PUÒ DIGITARE SULLA TASTIERA MANTENENDOLA A CIRCA 15 CM DAL BORDO ANTERIORE DEL TAVOLO
- [2] LA TASTIERA PUÒ STARE SOLO AL BORDO ANTERIORE DEL TAVOLO

LARGHEZZA DELLA SUPERFICIE DI LAVORO A DISPOSIZIONE:

POSTAZIONE A TAVOLO UNICO

- [1] ALMENO 120 CM (CM.....)
- [2] CIRCA 100 CM
- [3] MENO DI 100 CM



POSTAZIONE A DUE TAVOLI

- [4] CIRCA 100 CM
- [5] MENO DI 100 CM

SPAZIO PER GLI ARTI INFERIORI:

- [1] LO SPAZIO PER LE GINOCCHIA NON E' INFERIORE A 45 CM
- [2] LO SPAZIO PER LE GINOCCHIA E' INFERIORE A 45 CM (PRESENZA DI BARRE, MANOPOLE, ECC.)
- [3] LO SPAZIO AI PIEDI NON E' INFERIORE A 60 CM
- [4] LO SPAZIO AI PIEDI E' INFERIORE A 60 CM

SPAZIO ORIZZONTALE PER ALLOGGIAMENTO SEDILE:

- [1] < 60 CM
- [2] \geq 60 CM

D) TASTIERA

- [1] ALTA DI SPESSORE E SOLIDALE AL MONITOR
- [2] ALTA DI SPESSORE MA AUTONOMA RISPETTO AL MONITOR
- [3] BASSA DI SPESSORE, AUTONOMA ED INCLINABILE (con "piedini" regolabili)
- [4] BASSA DI SPESSORE, AUTONOMA E NON INCLINABILE (senza "piedini" regolabili)

La tastiera è utilizzata da più persone ? [0] NO [1] SI



E) SEDILE

IL PIANO DEL SEDILE E' REGOLABILE IN ALTEZZA :

- [0] NO
- [1] SI, MA NON SI RIESCE A REGOLARE (DURO, ROTTO, ECC.)
- [2] SI, E' FACILMENTE REGOLABILE

IL BASAMENTO E':

- [1] A 4 GAMBE
- [2] A 5 RAZZE CON ROTELLE
- [3] A 5 RAZZE SENZA ROTELLE
- [4] A 4 RAZZE CON O SENZA ROTELLE

LO SCHIENALE E':

REGOLABILE IN ALTEZZA
REGOLABILE IN INCLINAZIONE

- [0] NO
- [1] SI, MA NON SI RIESCE (DURO, ROTTO, ECC.)

SUL PIANO ORIZZONTALE LO SCHIENALE E':

- [1] PIATTO
- [2] CONCAVO

IL RIVESTIMENTO DEL SEDILE E':

- [1] IN PLASTICA
- [2] IMBOTTITO E RIVESTITO IN STOFFA
- [3] ALTRO



STABILITA' DEL SEDILE

SE NEL SEDERSI IL SEDILE SI ROVESCIA IN AVANTI
SE NEL SEDERSI IL SEDILE SLITTA INDIETRO

- [0] NO [1] SI

Segue poi un'intervista sugli aspetti ambientali negli uffici (da compilare riferendosi agli ultimi 12 mesi) la quale comprende anche una serie di valutazioni personali dell'operatore.

Per informazioni su come reperire lo schema originale, e sulla sua compilazione, ci si potrà comunque rivolgere all'Ufficio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro – Aula Formazione e Sorveglianza Sanitaria, telefonando al num. 0874.424.443.

D.Lgs 81 del 09 aprile 2008 - Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell' *ALLEGATO 3A* e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

IL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALINO A SETTEMBRE 2010!



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
Aula Formazione e Sorveglianza Sanitaria
Via S. Antonio Abate 236 – 86100 CAMPOBASSO



Tel. 0874 .424.442(443)
Fax 0874. 424.444
e.mail: r.normanno@regione.molise.it